N. **3675-2126-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 maggio 1997 (v. stampato Senato n. 1276)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Disciplina della Società di cultura « La Biennale di Venezia »

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 1997

E

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

Presentata il 2 agosto 1996

(Relatore: **CASTELLANI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 29 ottobre 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3675. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

La I Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3675: recante « Disciplina della Società di cultura "La Biennale di Venezia" » ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si sottolinea l'opportunità di non prevedere, al comma 1 dell'articolo 7, l'assemblea dei privati come organo distinto rispetto agli altri organi elencati dal medesimo comma, dal momento che la trasformazione della Società di cultura in soggetto di diritto privato rende contraddittoria la previsione di tale organo;

2) valuti la Commissione l'opportunità di definire più dettagliatamente, all'articolo 8, il procedimento di acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale con il quale è nominato il presidente della Societa di cultura;

3) valuti la Commissione l'opportunità il modificare il comma 5 dell'articolo 9, nel senso di prevedere come necessaria, e non come eventuale, la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dai soggetti privati che partecipano alla Società di cultura o prevedendo, in alternativa, che, nel caso in cui non vi sia partecipazione dei privati al patrimonio della Società di cultura o essa sia inferiore al cinque per cento, il consiglio di amministrazione resti privo del componente designato dai medesimi soggetti privati:

4) appare, infine, opportuno modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 11, trattandosi di norma eccessivamente vincolante che potrebbe più convenientemente essere dettata direttamente dallo statuto.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3675 recante: « Disciplina della Società di cultura "La Biennale di Venezia" »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione bilancio ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 12 sia modificato nel senso di determinare direttamente la composizione, le competenze e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti, anziché rimandare la determinazione di tali elementi allo statuto della società, come attualmente previsto;

l'articolo 26, comma 6, sia sostituito dal seguente:

« 6. La Società di cultura « La Biennale di Venezia » comunica al Ministero dei beni culturali i provvedimenti di iscrizione a bilancio delle singole erogazioni liberali percepite, distinguendo tra quelle percepite per la gestione e quelle percepite per l'aumento di capitale. I contributi dello Stato alla Società di cultura « La Biennale di Venezia » verranno ridotti nell'esercizio successivo all'iscrizione a bilancio delle predette erogazioni liberali di un importo corrispondente alla misura della detrazione fiscale di cui al comma 2 in relazione alle sole erogazioni percepite per la gestione. Il Ministero dei beni culturali riverserà il corrispondente importo allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 18 nel senso di prevedere per i dipendenti della società la facoltà di optare per l'applicazione dell'ordinario regime di diritto privato per la disciplina del trattamento di fine rapporto, anziché il mantenimento dell'attuale disciplina di diritto pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze

esaminato il disegno di legge n. 3675 per le parti di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia ripristinato il testo originario del comma 6 dell'articolo 26, in quanto le modificazioni introdotte determinano minori entrate;

b) il comma 1 dell'articolo 27 sia sostituito dal seguente:

1. I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, all'aliquota del 3 per cento.

e con la seguente osservazione:

consideri la Commissione di merito che in ordine alla riforma della normativa sull'imposta sugli spettacoli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono già stati presentati alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare su cui è già cominciato l'esame presso la Commissione finanze, e che dal Governo è stata istituita una apposita commissione che dovrebbe concludere entro tempi brevi i suoi lavori formalizzando una proposta di revisione organica della materia: pertanto valuti l'opportunità di verificare presso il Governo la portata delle modifiche che si intende introdurre nella normativa vigente in materia di imposta sugli spettacoli, al fine di garantire il necessario coordinamento.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, negli articoli 11, comma 2, lettera *b)*, e 13, comma 1-*bis*, ulteriori attività di ricerca – in particolare nei settori dei nuovi materiali (pitture e vernici, nastri e dischi magnetici), dell'impiantistica di conservazione delle opere d'arte, degli itinerari artistici – nonché, dell'articolo 3, comma 3, le attività di promozione turistica.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione ha adottato la seguente decisione:

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3675, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 18, comma 5, venga precisato che il personale che abbia optato per il mantenimento del rapporto di

pubblico impiego deve transitare in una diversa pubblica amministrazione, specificando l'amministrazione ricevente e le modalità di inquadramento;

e con la seguente osservazione:

appare opportuno che agli articoli 14, comma 3, e 17, comma 4, venga eliminato il riferimento all'incompatibilità delle cariche ivi indicate con lo svolgimento di attività in regime di diritto privato, demandando, eventualmente, alla sede contrattuale la definizione di clausole di esclusività.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3675	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
CAPO I	CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.	ART. 1.
(Trasformazione).	*(Trasformazione).*
1. L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », già ente con personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinato dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato in persona giuridica di diritto privato ed assume la nuova denominazione di « Società di cultura La Biennale di Venezia ».	1. L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », **di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato ai sensi della presente legge** ed assume la nuova denominazione di « Società di cultura La Biennale di Venezia ».
ART. 2.	ART. 2.
(Personalità giuridica).	*(Personalità giuridica).*
1. La « Società di cultura La Biennale di Venezia », di seguito denominata « Società di cultura », alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La Società di cultura ha sede in Venezia. 3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
(Scopi della Società di cultura).	*(Scopi della Società di cultura).*
1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed in-	1. *Identico.*

ternazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.	
2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.	2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio **artistico-documentale** presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali della Società di cultura.	3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali **di cui ai commi 1 e 2**. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali della Società di cultura.
ART. 4.	ART. 4.
(Statuto).	*(Statuto).*
1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei settori della Società di cultura, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.	1. *Identico*.
2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.	2. Lo statuto è **elaborato e** adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.	3. *Identico*.
4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.	4. *Identico*.

ART. 5.	ART. 5.
(Partecipazione alla Società di cultura).	*(Partecipazione alla Società di cultura).*
1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.	1. *Identico.*
2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nei medesimi settori culturali della Società.	2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati **e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356**, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività **a fini di lucro** nei medesimi settori culturali della Società.
ART. 6.	ART. 6.
(Patrimonio della Società di cultura).	*(Patrimonio della Società di cultura).*
1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.	*Identico.*
2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.	
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento.	
CAPO II	CAPO II
ORGANI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA	ORGANI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA
ART. 7.	ART. 7.
(Organi).	*(Organi).*
1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.	1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, **l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.**

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.	2. *Identico*.
3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Ciascun componente di organo può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.	3. *Identico*.
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.	4. *Identico*.
ART. 8.	ART. 8.
(Presidente).	*(Presidente).*
1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.	1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, **sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,** ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.	2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza **dei principi istitutivi nonché** dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di **comprovata** urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.
ART. 9.	ART. 9.
(Consiglio di amministrazione).	*(Consiglio di amministrazione).*
1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:	1. *Identico:*
a) il sindaco di Venezia o un suo delegato scelto tra i componenti della Giunta comunale, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;	*a) identica;*

b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;	*b) identica;*
c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;	*c) identica;*
d) un membro designato dai soggetti privati che partecipano alla Società di cultura.	*d)* un membro designato dai soggetti **di cui all'articolo 5, comma 2,** che partecipano alla Società di cultura.
2. Il presidente della Società di cultura ed i membri di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.	2. *Identico*.
3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere *b), c)* e *d),* il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.	3. *Identico*.
4. La partecipazione dei privati alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.	4. La partecipazione dei **soggetti di cui all'articolo 5, comma 2,** alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.
5. Nel caso in cui la partecipazione dei privati al patrimonio della Società di cultura sia inferiore al 10 per cento, il componente di cui al comma 1, lettera *d),* è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Nel caso in cui alla Società di cultura non partecipino privati, il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente e dai componenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1, anche da un componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.	5. **Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione della presente legge, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera *d),* è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.**
6. Se la partecipazione dei privati è pari o superiore al 30 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma	6. Se la partecipazione dei **soggetti di cui all'articolo 5, comma 2,** è pari o superiore al **25** per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le

1, sono nominati dai partecipanti privati alla Società medesima.	designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai **soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano** alla Società medesima.
ART. 10.	ART. 10.
(Compiti del consiglio di amministrazione).	*(Compiti del consiglio di amministrazione).*
1. Il consiglio di amministrazione:	1. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;	*a)* **elabora e** adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;	*b) identica;*
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;	*c) identica;*
d) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali, di cui all'articolo 14;	*d) identica;*
e) nomina e revoca il coordinatore generale;	*e) identica;*
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente non può essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;	*f) identica;*
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;	*g) identica;*
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;	*h) identica;*
i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;	*i) identica;*

l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.	*l) identica.*
2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.	2. *Identico.*
3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.	3. *Identico.*
4. Il coordinatore generale della Società di cultura partecipa con funzione di segretario alle sedute del consiglio d'amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno.	*Soppresso.*
ART. 11.	ART. 11.
(Comitato scientifico).	*(Comitato scientifico).*
1. Il comitato scientifico è composto da:	1. *Identico.*
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;	
b) i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.	
2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:	2. *Identico.*
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;	
b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;	
c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;	

d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.	
3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.	3. *Identico*.
4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico prevedendo, in particolare, che, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.	4. *Identico*.
	5. Lo statuto può definire le modalità di nomina dei curatori delle manifestazioni temporanee, in luogo dei competenti direttori di settore, individuati tra personalità anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
ART. 12.	ART. 12.
(Collegio dei revisori).	*(Collegio dei revisori **dei conti**).*
1. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori.	1. **Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.** **2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 5 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.**
CAPO III ATTIVITÀ CULTURALI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA	CAPO III ATTIVITÀ CULTURALI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA
ART. 13.	ART. 13.
(Settori culturali della Società di cultura).	*(Settori culturali della Società di cultura).*
1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione cul-	1. *Identico*.

turale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo della architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

2. Lo statuto può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

ART. 14.

(Direttori dei settori di attività culturale).

1. I direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare una **continua ed** adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonchè con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e

ART. 14.

(Direttori dei settori di attività culturale).

1. *Identico.*

2. I direttori hanno un rapporto **di lavoro** regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.	
6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità vigilante, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.	6. *Identico*.
ART. 15.	ART. 15.
(Archivio storico delle arti contemporanee).	*(Archivio storico delle arti contemporanee).*
1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.	*Identico*.
2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri paesi.	
3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.	
4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.	
ART. 16.	ART. 16.
(Svolgimento delle attività culturali).	*(Svolgimento delle attività culturali).*
1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da	1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli **immobili** di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da

destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

3. *Identico*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

ART. 17.

(Coordinatore generale).

1. Il coordinatore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Società di cultura; è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del co-

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

ART. 17.

(Coordinatore generale).

Identico.

mitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.

ART. 18.

(Personale della Società di cultura).

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

ART. 18.

(Personale della Società di cultura).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.	5. Entro tre mesi **dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro,** il personale dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » può optare per la permanenza nel pubblico impiego **e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi** del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
ART. 19.	ART. 19.
(Disponibilità finanziarie).	*(Disponibilità finanziarie).*
1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:	*Identico.*
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;	
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;	
c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;	
d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;	
e) i proventi di gestione;	
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;	
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.	
ART. 20.	ART. 20.
(Norme in tema di patrimonio e di gestione).	*(Norme in tema di patrimonio e di gestione).*
1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, **senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.**	1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

2. La Società di cultura ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa prodotta dalla Società stessa.	2. *Identico*.
3. **Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la Società di cultura concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.**	*Soppresso*.
4. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.	**3.** *Identico*.
ART. 21.	Art. 21.
(Scritture contabili e bilancio).	*(Scritture contabili e bilancio).*
1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.	*Identico*.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.	
3. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.	
4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.	
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione.	
ART. 22.	ART. 22.
(Conservazione dei diritti).	*(Conservazione dei diritti).*
1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridi-	*Identico*.

che dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Insolvenza).

1. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

ART. 23.

(Insolvenza).

Identico.

ART. 24.

(Amministrazione straordinaria).

1. L'Autorità vigilante, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Società di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

ART. 24.

(Amministrazione straordinaria).

1. L'Autorità vigilante **dispone** lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione.	2. *Identico*.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.	3. *Identico*.
4. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.	4. *Identico*.
5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 anche nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi.	5. *Identico*.
ART. 25. *(Vigilanza).*	ART. 25. *(Vigilanza).*
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, approva gli atti della Società stessa nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 24.	*Identico*.
2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.	
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali presenta ogni anno alle Camere una relazione sulle attività della Società di cultura.	
4. La relazione di cui al comma 3 deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.	

ART. 26.	ART. 26.
(Disposizioni tributarie).	*(Disposizioni tributarie).*
1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i),* 65, comma 2, lettera *c*-quinquies), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.	1. *Identico*.
2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i),* e 65, comma 2, lettera *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.	2. *Identico*.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.	3. *Identico*.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.	4. *Identico*.
5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.	5. *Identico*.
6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che	6. **La Società di cultura comunica al Ministero per i beni culturali e ambientali**

hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 35 per cento e al 53 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

i provvedimenti di iscrizione a bilancio delle singole erogazioni liberali percepite, distinguendo tra quelle percepite per la gestione e quelle percepite per l'aumento di capitale. I contributi dello Stato alla Società di cultura sono ridotti nell'esercizio successivo all'iscrizione a bilancio delle predette erogazioni liberali di un importo corrispondente alla misura della detrazione fiscale di cui al comma 2 in relazione alle sole erogazioni percepite per la gestione. Il Ministero per i beni culturali e ambientali riversa il corrispondente importo allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 27.

(Ulteriori disposizioni tributarie).

1. I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

3. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono subordinate alle condizioni di reci-

ART. 27.

(Ulteriori disposizioni tributarie).

1. I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati**, ai fini dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,** all'aliquota del 3 per cento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

procità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28.

(Amministrazione provvisoria).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi delle norme statutarie.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

ART. 29.

(Stima del patrimonio).

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di un esperto per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'in-

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28.

(Amministrazione provvisoria).

Identico.

ART. 29.

(Stima del patrimonio).

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di **uno o più esperti** per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. *Identico.*

dicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.	
3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.	3. **Agli esperti designati** dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della Società di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.	4. *Identico*.
ART. 30.	ART. 30.
(Abrogazione).	*(Abrogazione)*.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.	*Identico*.

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2126 d'iniziativa del deputato Peretti

ART. 1.

1. La « Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, istituita dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, e che ha assunto la denominazione di Ente autonomo « La Biennale di Venezia » con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

2. L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », di seguito denominato « Ente », è istituto di cultura internazionale ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

3. L'Ente agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio conservativo presso istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università pubbliche e private.

ART. 2.

1. L'Ente è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto dei fini dell'Ente e delle disposizioni della presente legge.

2. Lo statuto dell'Ente è adottato dal consiglio direttivo entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Qualora lo statuto non sia adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari, i quali provvedono, entro sei mesi, alla sua adozione.

ART. 3.

1. Le attività promosse dall'Ente nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso, anche temporaneo, all'Ente.

2. Il comune di Venezia provvede a proprie spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà, nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà demaniale o di terzi per il periodo in cui essi sono destinati alle attività dell'Ente.

3. In caso di necessità e di urgenza l'Ente può procedere direttamente ad interventi di manutenzione, dandone preventiva comunicazione scritta al comune di Venezia, il quale è tenuto al rimborso delle relative spese.

ART. 4.

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili di cui è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

ART. 5.

1. L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) gli eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri enti privati;

g) gli eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati esteri.

ART. 6.

1. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio direttivo, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

2. La nomina del presidente dell'Ente è effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo esame dei titoli da parte di una commissione composta da cinque membri scelti tra magistrati amministrativi e contabili, nominata dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Gli enti e le associazioni culturali, le università degli studi nonché i singoli cittadini possono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relativa proposta di candidatura o autocandidatura ai fini di cui al comma 2, nei termini indicati da un apposito avviso pubblicato per almeno tre volte su cinque quotidiani con diffusione sull'intero territorio nazionale. La proposta di candidatura o autocandidatura deve essere corredata da un dettagliato e motivato *curriculum*.

ART. 8.

1. Il consiglio direttivo dell'Ente è composto da:

a) il presidente;

b) il sindaco di Venezia o un suo delegato che assume la vice presidenza dell'Ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

c) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;

d) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) un membro designato dall'Accademia dei Lincei;

f) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono scelti tra qualificati esponenti della cultura nazionale particolarmente competenti rispetto al campo di attività della « Biennale » e dell'amministrazione pubblica e privata. Gli enti e le associazioni culturali, le università degli studi nonché i singoli cittadini possono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relativa proposta di candidatura o autocandidatura nei termini indicati da un apposito avviso pubblicato per almeno tre volte su cinque quotidiani con diffusione sull'intero territorio nazionale. La proposta di candidatura deve essere corredata da un dettagliato e motivato *curriculum*.

3. I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I componenti del consiglio direttivo indicati nelle lettere da *c)* a *f)* del comma 1 durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per una sola volta. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni ed i nuovi membri durano in carica il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

5. Alla costituzione del nuovo consiglio direttivo si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente.

ART. 9.

1. Il consiglio direttivo dell'Ente delibera in ordine:

a) all'approvazione dello statuto e dei regolamenti;

b) agli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto attiene alla programmazione dell'attività ed all'organizzazione degli uffici;

c) al bilancio preventivo, da approvare entro il 15 novembre di ogni anno e alle sue eventuali variazioni;

d) al conto consuntivo corredato dalla relazione illustrativa, da approvare entro il 15 maggio di ogni anno;

e) alla nomina dei due componenti del consiglio di amministrazione;

f) alla nomina e alla revoca del segretario generale, dei direttori e dei responsabili dei progetti di cui all'articolo 15;

g) alla nomina e alla revoca di esperti e commissioni;

h) alle indennità spettanti al presidente, ai componenti il consiglio direttivo e ai componenti il consiglio di amministrazione ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei revisori dei conti, ai direttori e ai responsabili dei progetti, ai componenti le commissioni ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

i) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

l) ai rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni dell'Ente.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, decorsi i quali le deliberazioni stesse diventano esecutive.

3. Il consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

4. L'invito alle sedute del consiglio direttivo, da diramare almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

5. Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti di presenti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale, dei direttori e dei responsabili dei progetti del bilancio, per le quali occorre la maggioranza di cinque voti.

6. Il segretario generale dell'Ente partecipa con funzione di segretario e con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo e ne redige i verbali, convalidati dalla firma del presidente.

7. Lo svolgimento delle adunanze del consiglio direttivo è, per quanto non disposto dal presente articolo, disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio stesso.

ART. 10.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da:

a) il presidente o il vice presidente, che lo presiede;

b) due consiglieri nominati dal consiglio direttivo con la maggioranza di cinque voti dei componenti;

2. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare in ordine all'attuazione dei programmi e degli indirizzi approvati dal consiglio direttivo ed all'espletamento degli affari correnti e, in particolare, relativamente:

a) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

b) agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, ai contratti e, in genere, a tutti gli atti economici e giuridici;

c) all'assunzione di personale di ruolo e straordinario, e ad ogni altro atto che non sia espressamente riservato al consiglio direttivo.

3. Il segretario generale dell'Ente partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Al consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni procedimentali di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 9.

ART. 11.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente ed alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertare gravi irregolarità amministrative ovvero per decadenza del consiglio direttivo stesso conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

2. Lo scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente comporta la decadenza del consiglio di amministrazione.

3. Per la ricostituzione del consiglio direttivo dell'Ente, che è effettuata entro tre mesi dallo scioglimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

ART. 12.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto da:

a) un rappresentante con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Il collegio dei revisori dei conti esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese ed effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendo al consiglio direttivo.

4. Il collegio dei revisori dei conti redige ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione amministrativa e finanziaria, che è presentata al consiglio direttivo.

5. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

6. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità stabilita dal consiglio direttivo.

ART. 13.

1. Gli atti dell'Ente non espressamente soggetti per legge ad approvazione sono immediatamente esecutivi.

ART. 14.

1. Il segretario generale dell'Ente è scelto dal consiglio direttivo tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali nonché manageriali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alla sua natura giuridica, ed è

assunto con deliberazione del consiglio direttivo stesso, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile.

2. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dal consiglio direttivo; la relativa delibera è approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e con funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi ed operativi.

4. Qualora l'incarico di segretario generale sia affidato ad un dipendente dello Stato o di un ente pubblico, questi è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dall'ordinamento dell'ente di appartenenza.

ART. 15.

1. Il consiglio direttivo dell'Ente nomina i direttori, i responsabili dei progetti e le commissioni di esperti composte da non più di cinque membri.

2. I direttori e i responsabili dei progetti sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono nominati per un periodo non superiore a due anni, comunque rinnovabile, e decadono dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del consiglio direttivo.

4. I direttori e i responsabili dei progetti curano la preparazione e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi stabiliti dal consiglio direttivo e delle risorse loro attribuite.

5. I direttori e i responsabili dei progetti sono tenuti ad assicurare la loro continua ed adeguata presenza a Venezia.

6. I direttori e i responsabili dei progetti partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti le rispettive attività; presiedono e convocano le commissioni di esperti, che hanno carattere consultivo.

7. A far parte delle commissioni di esperti sono chiamati anche soggetti stranieri. Le commissioni durano in carica due anni, rinnovabili.

ART. 16.

1. Le funzioni di segretario generale dell'Ente non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato ovvero con altro impiego professionale privato.

2. Le funzioni di direttore dell'Ente non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

3. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici sono collocati in aspettativa per tutta la durata dell'incarico presso l'Ente.

4. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, i dipendenti di cui al comma 3 sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul rispettivo trattamento economico previsto dalla legislazione vigente in materia.

ART. 17.

1. Le riunioni del consiglio direttivo dell'ente e delle commissioni di esperti di cui all'articolo 15 hanno luogo a Venezia presso la sede della « Biennale ».

ART. 18.

1. L'Ente ha un archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) il cui materiale è messo a disposizione degli studiosi per la consultazione.

2. Del materiale di cui al comma 1 può essere concessa la circolazione, mediante copia riprodotta e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti d'autore.

ART. 19.

1. L'Ente è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio di previsione. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono redatti secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo contabile dell'Ente, deliberato dal consiglio direttivo. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, anche in deroga alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Il bilancio preventivo e relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Ente sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e, per conoscenza, al Ministero del tesoro.

4. L'Ente è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 20.

1. Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'Ente delibera le norme di funzionamento e organizzazione dell'Ente, tenuto conto delle professionalità e dei diritti maturati dal personale di ruolo. In particolare disciplina:

a) l'andamento degli uffici e dei servizi;

b) l'organico del personale, ivi comprese le modalità di assunzione, nonché la consistenza numerica, comunque non inferiore a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, le attribuzioni del personale di ruolo e del personale avventizio;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale in ruolo in possesso dei requisiti di adeguata e comprovata professionalità, verificati da una apposita commissione di selezione costituita secondo le disposizioni vigenti in materia di composizione delle commissioni di esame dei concorsi pubblici, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale e per una sola volta, un passaggio di qualifica al grado immediatamente superiore.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente è regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello spettacolo, previa specifica articolazione secondo le finalità dell'Ente.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 21.

1. Il servizio cassa dell'Ente è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle banche scelte dal consiglio di amministrazione dell'Ente tra quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 22.

1. L'Ente è ammesso ad usufruire, per tutte le sue attività, delle agevolazioni doganali e fiscali previste dalla legislazione vigente in materia.

ART. 23.

1. L'Ente si avvale della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 24.

1. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della « Biennale », sono esenti dal visto di censura.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle proiezioni vietati ai minori di quattordici anni.

ART. 25.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo dell'Ente è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 26.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 20 è deliberato dal consiglio direttivo dell'Ente entro e non oltre sei mesi dal suo insediamento.

ART. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3675A
Lire 500